



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANTA MARGHERITA LIGURE

ORDINANZA n° 223/2012

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

VISTA l'Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure n. 56/2012 in data 30 aprile 2012, con la quale è stato approvato il "Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino";

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 10 ottobre 2012 presso la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, nel corso della quale i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo, dell'Area Marina Protetta di Portofino, dell'A.r.p.a.l. e delle Associazioni di settore convenuti, hanno condiviso l'opportunità di rendere vigente a carattere permanente il Regolamento citato;

RITENUTO necessario, in occasione dell'arrivo delle navi da crociera nella zona/punto di fonda all'interno della rada del Golfo Marconi, assicurare continuità di tutela agli interessi pubblici coinvolti, afferenti la sicurezza dei passeggeri durante le fasi di trasbordo, la sicurezza della navigazione, nonché la tutela dell'ecosistema marino;

CONSIDERATO che i risultati del monitoraggio di cui all'art. 12 del Regolamento citato hanno confermato una buona qualità delle acque, con tutti i valori risultati nella norma;

VISTO il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 74);

VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n°979 e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTI gli articoli 17, 62, 63, 65 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 424 e 425 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

L'articolo 1.2 dell'Ordinanza n° 56/2012, emanata in data 30 Aprile 2012 da questo Ufficio Circondariale Marittimo, è abrogato.

Art. 2

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna.

Art. 3

I contravventori alle disposizioni dettate dalla presente Ordinanza, sono perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che possono derivare dai loro comportamenti e/o dalle loro azioni.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale: www.guardiacostiera.it/santamargheritaligure, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Santa Margherita Ligure, 12 ottobre 2012

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Emiliano SANTOCCHINI